

**Comunicazione n. DIN/10048137 del 25-5-2010**

inviata ai Sig.ri ...

**OGGETTO: Richiesta di chiarimenti in merito all'entrata in vigore e all'applicazione del Regolamento Consob n. 16190/2007**

Si fa riferimento alla nota del ... con cui la S.V. ha posto taluni quesiti in merito all'applicabilità del Regolamento Consob n. 16190/2007.

In particolare, si è chiesto di chiarire se *"un contratto quadro per la prestazione di servizi di intermediazione finanziaria sottoscritto prima dell'emissione del Regolamento Intermediari n. 16190 del 29 ottobre 2007 deve oppure no essere aggiornato alla prima occasione di contatto con il cliente (o comunque, in occasione del perfezionamento di un ordine di acquisto intervenuto dopo l'entrata in vigore del predetto Regolamento Intermediari)"*.

\*\*\*

Come è noto, la disciplina degli intermediari adottata dalla Consob con delibera n. 16190 del 2007 è stata emanata in recepimento della Direttiva 2004/39/CE (MiFID) e delle relative misure di esecuzione (contenute nella direttiva 2006/73/CE e nel regolamento CE 1287/2006).

Il processo di trasposizione nell'ordinamento interno delle fonti comunitarie è avvenuto, a livello primario, attraverso il decreto legislativo n. 164/2007 che ha apportato modifiche al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF); a livello secondario, con l'emanazione delle norme regolamentari di competenza della Consob e della Banca d'Italia (in particolare il Regolamento Intermediari è stato adottato dalla Consob sentita la Banca d'Italia con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007).

In relazione alle rilevanti innovazioni derivanti dal recepimento della MiFID, il D.lgs. n. 164/2007 ha dettato una disciplina transitoria diretta a regolare la fase di passaggio dalla vecchia alla nuova normativa. In particolare, nell'ambito dell'art. 19 del citato D.Lgs., rubricato "disposizioni finali e transitorie", il comma I prevedeva che le nuove disposizioni entrassero in vigore il 1° novembre 2007; il comma 13 del medesimo articolo stabiliva che *"I soggetti abilitati adeguano entro il 30 giugno 2008 i contratti in essere al 1° novembre 2007"*.

In linea di continuità logica con la previsione di cui all'art. 19, comma 13, del decreto di recepimento della MiFID (D.Lgs. n. 164/2007), si pongono le disposizioni transitorie contenute nel Regolamento Intermediari n. 16190/2007 (art. 113). Le disposizioni transitorie sono volte a garantire un passaggio ordinato dal sistema precedente al nuovo, tenendo altresì conto delle esigenze di continuità operativa degli intermediari, nell'interesse dell'industria e dei clienti.

Come anche chiarito dalla Commissione in sede di emanazione del Regolamento Intermediari (cfr. "Documento sugli esiti della consultazione" del 30 ottobre 2007), l'art. 113, comma 2, del citato Regolamento n. 16190/2007 prevede *"- in coerenza con la previsione formulata dal legislatore primario circa la possibilità che i contratti già in essere possano essere aggiornati entro il 30 giugno 2008'- che i nuovi oneri di informazione nei confronti della clientela in essere [riguardanti l'intermediario, i servizi prestati, gli strumenti finanziari trattati, i costi e gli oneri; la classificazione della clientela; la strategia di esecuzione degli ordini e gli incentivi] possano essere adempiuti al primo contatto utile (successivo al 1° novembre) e comunque non più tardi del 30 giugno 2008"*. *"Tale disposizione, ovviamente, tiene ferma l'entrata in vigore del complesso delle regole di condotta derivanti dalla MiFID sin dal 1° novembre 2007, per i profili non espressamente indicati"*.